PACELLA ALFO
2021.02.03 16:59:37
CN=PACELLA ALFONSO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RC
2.5.4.97=VATIT-80230130
RSA/2048 bits

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di Roma

Ricorso

Per il **Sig. Giovanni IZZINI** (C.F. ZZNGNN00L08L259R), nato l'08 luglio 2000 a Torre del Greco (NA) e ivi residente alla Via Santa Maria La Bruna n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso PACELLA (C.F. PCLLNS83D20G942W), giusta procura conferita su separato foglio che si produce in allegato al presente atto, presso il cui Studio in Roma, Via G. Botero n. 7, è elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni all' indirizzo di posta elettronica certificata: alfonsopacella@ordineavvocatiroma.org ovvero al proprio numero di fax 0683549316.

ricorrente

contro

il **Ministero della Difesa**, sedente in Palazzo Baracchini, Via XX Settembre 8, 00187 Roma, (C.F. 80234710582), in persona del Ministro della Difesa p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato, ex art. 11 R.D. 1611/1933, presso l'Avvocatura medesima in Roma via dei Portoghesi n.12

resistenti

nonché contro

il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, sedente in Viale Romania, 45 - 00197 Roma (RM), in persona del Comandante Generale p.t., (C.F. 80236190585), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato, ex art. 11 R.D. 1611/1933, presso l'Avvocatura medesima in Roma via dei Portoghesi n.12

resistenti

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento, datato 01 ottobre 2019, n. PROT. 376316/2-11, conosciuto in pari data (all. n. 1), con cui la Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nell'Arma dei Carabinieri, istituita nell'ambito del Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in Ferma Quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. – 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" – n. 23 del 22 marzo 2019, ha ritenuto il ricorrente non idoneo al servizio per "[redacted]";

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto e, in particolare:

a) dell'avviso ammissione alle successive prove concorsuali di efficienza fisica, accertamenti, psicofisici ed accertamenti attitudinali, con la relativa data di convocazione. (all. n. 2);
b) dell'avviso per i candidati giudicati idonei a tutti gli accertamenti previsti dall'art. 5, co. 1, lett. B, C e D del Bando di Concorso (all. n. 3);
c) dell'avviso dell'accertamento di lingua straniera (all. 12);

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva

dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria.

Esposizione dei fatti

- con domanda datata 01 aprile 2019 (all. n. 10), l'odierno ricorrente chiedeva di essere ammesso a partecipare al Concorso pubblico, per esame e titoli, a per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. – 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" – n. 23 del 22 marzo 2019 (all. 9);
- ammesso alla partecipazione al concorso, il ricorrente superava brillantemente sia le prove scritte che le prove di efficienza fisica; queste ultime in particolare, consistevano nei seguenti esercizi ginnici, superati in sequenza (all. n. 4):

a) corsa piana 1000 m. nel tempo massimo di minuti 3'50", eseguita nel tempo di minuti 3'36";

b) n. 21 piegamenti sulle braccia, in relazione al numero minimo di 15;

c) salto in alto all'altezza di cm 120;

d) superata anche la prova facoltativa di n. 4 trazioni alla sbarra.

Risultato idoneo alla prova di efficienza fisica, il ricorrente si sottoponeva agli accertamenti fisici e psichici, a cura di apposita Commissione.

Tali accertamenti consistettero in un esame clinico generale del candidato e varie prove strumentali e di laboratorio, di cui, nonostante l'istanza di accesso agli atti del 13 novembre 2019 (all. 14), parte resistente ancora nulla ha riscontrato.

All'esito di tali accertamenti, in data 01 ottobre 2019, la Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nell'Arma dei Carabinieri, ha ritenuto il ricorrente non idoneo al servizio per "[redacted]" (all. n. 1).

* * *

Tanto premesso, gli atti e i provvedimenti avversati si evincono illegittimi e ingiusti e, pertanto, se ne invoca l'annullamento per i seguenti

Motivi in diritto

1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 21 QUATER L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ SANCITO DAGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, SVIAMENTO, FALSA ED ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, DELL'ART. 582 DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE.

Innanzitutto, si rileva come **l'art. 3 comma 1 L. 241/1990**, dispone come:

> *"**ogni provvedimento amministrativo,** compresi quelli **concernenti** l'organizzazione amministrativa, **lo svolgimento dei pubblici concorsi** ed il personale, **deve essere motivato**, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che*

hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

In relazione al caso di specie, si riscontrano, di contro, i vizi gravi della carenza, astrattezza, insufficienza e perplessità della motivazione del provvedimento impugnato.

Tali vizi rilevano, in tutta la loro gravità, in quanto significativi del mancato rispetto, da parte della Pubblica Amministrazione, nelle sue scelte, delle regole di buona amministrazione ed ingenera fondati dubbi sull'effettivo perseguimento dei fini pubblicistici.

Infatti, **nel caso in esame sono stati violati quei principi di ragionevolezza, coerenza e logicità volti ad indirizzare e presidiare ogni tipo di scelta della Pubblica Amministrazione**, e, a maggior ragione, quelle amministrative finalizzate alla cura di interessi pubblici.

Sul punto, viene altresì a mancare l'esigenza pubblicistica di assicurare la parità di trattamento, in situazioni similari, a garanzia del principio di imparzialità sancito dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Allo stesso modo, appaiono disattesi anche i più alti livelli di giustizia sostanziale nella ponderazione comparativa di interessi dall'amministrazione, laddove sono suscettibili di censura giurisdizionale soprattutto ove tale violazione emerga dalla motivazione dell'atto o dalla sua correlazione con gli atti procedimentali richiamati o con quelli adottati in precedenza.

Trattandosi di principi, canoni e regole non giuridiche dell'agire discrezionale la loro violazione, pur non risolvendosi nel vizio di violazione di legge, costituisce serio e grave indizio del fatto che la scelta comparativa della Pubblica Amministrazione non sia stata operata nel rispetto delle garanzie necessarie ad indirizzarla verso gli obiettivi voluti dalla norma.

E questo, come autorevole dottrina ha sancito, integra gli estremi non soltanto del cd. eccesso di potere per irragionevolezza, insufficienza motivatoria, ma pure dell'eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Invero, la motivazione riveste un ruolo essenziale nell'ambito del provvedimento amministrativo in quanto risponde all'esigenza primaria di assicurare la trasparenza dell'operato dei pubblici poteri.

Essa si risolve nell'illustrazione dei motivi posti a fondamento delle scelte amministrative e riflette l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione di ogni provvedimento.

Attraverso la motivazione, infatti, l'amministrazione rende ragione dei fattori legittimanti il potere esercitato con l'adozione di un determinato provvedimento.

La motivazione, pertanto, deve indicare, ai sensi della L. 241/90, affinché il provvedimento amministrativo possa ritenersi legittimo, **"i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'amministrazione".**

Nell'ambito del potere discrezionale, l'amministrazione è tenuta a dettare con il provvedimento la regola del caso concreto, attraverso la ponderazione complessiva di più interessi. Al fine di garantire la correttezza delle scelte comparative e di evitare il rischio che un potere funzionale, quale quello pubblico, possa trasformarsi in un potere libero e perciò arbitrario, è predisposto il meccanismo di

procedimentalizzazione dell'attività amministrativa di cui alla L. 241/1990.
In questo modo, la funzione pubblica, cioè la traduzione del potere amministrativo in atto, deve svolgersi attraverso il procedimento che costituisce il luogo deputato all'acquisizione, alla valutazione e alla parametrazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione, nel quale avviene la conseguente scelta della soluzione ritenuta maggiormente rispondente al fine pubblico affidato alle cure dell'autorità procedente.
Tanto premesso in via generale, con specifico riguardo all'accertamento dei requisiti psico – attitudinali ai fini del reclutamento nel corpo dei Carabinieri, pur costituendo tale attività tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, essa non sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tutte le volte in cui sia inficiata da travisamento di fatto o da un'evidenti illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest'ultima e la incongruenza delle relative conclusioni (così Sent. Cons. St., Sez. IV, 22 febbraio 2004, n. 719).
Fermo restando, in ogni caso, che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte.
Più esattamente, ha chiarito l'adito Tribunale che

> "*i giudizi delle commissioni mediche sono suscettibili di verifica da parte dei giudice amministrativo in sede di legittimità non solo quando si palesano affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità* ***ma anche quando emerga un'incompleta o non corretta assunzione dei fatti, eventualità che nel campo degli accertamenti tecnico - sanitari chiama in causa anche quegli accertamenti radiologici, istologici, e quanti altri la scienza medica in un certo momento del suo sviluppo richieda per diagnosticare una malattia o uno stato morboso****. (Nella specie, si trattava di accertare se il partecipante ad un concorso di accesso al corpo di polizia penitenziaria avesse l'idoneità fisica, psichica e attitudinale a tale servizio, secondo quanto previsto dal d.lg. 30 ottobre 1992 n. 443)*" (T.A.R., (Lazio), sez. I, 02/07/2001, n. 5838).

Nel caso di specie, invece, il giudizio di non idoneità al servizio è carente di adeguata motivazione ed adottato in violazione dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento, cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi garantendo la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni.

2. ECCESSO DI POTERE ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - TRAVISAMENTO - ILLOGICITÀ - IRRAZIONALITÀ - CARENZA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA PER INOSSERVANZA DELLA DIRETTIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLA DIFESA (APPROVATA CON D.M. 4 GIUGNO 2014, GU SERIE GENERALE N.131 DEL 09-06-2014) PER L'APPLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE DI CUI ALL'ARTICOLO 582 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90,

RECANTE *"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N.246".*

Ciò premesso, **nel caso di specie, l'impugnato giudizio di inidoneità, risulta essere manifestamente erroneo, irragionevole ed arbitrario, anche, e soprattutto, perché fondato su una istruttoria del tutto carente e lacunosa.**

Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che prescrive il **D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90**, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, **all'art. 582**, rubricato "*Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*", che sono causa di non idoneità al servizio militare, tra le altre, le seguenti imperfezioni e infermità: **lett. V)** *Apparato locomotore:*

1) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

2) la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

2.1 un dito della mano;

2.2 falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

2.3 falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;

*2.4 **un alluce**;*

2.5 due dita di un piede;

3) le deformità gravi congenite e acquisite degli arti".

Specifica, poi, la **Direttiva tecnica del Ministero della Difesa (approvata con D.M. 4 giugno 2014, GU Serie Generale n.131 del 09-06-2014)** (all n. 5), per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246", che rientrano nella fattispecie di cui al succitato punto 3)dell'art. 382 lett. V D.P.R. 90/2010, e cioè fra le deformità gravi congenite e acquisite degli arti:

"*- la dismetria superiore a 3 centimetri tra gli arti inferiori;*

- *il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6 con asse meccanico passante oltre il 55% del piatto tibiale laterale;*
- *il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8 con asse meccanico passante oltre il 40% del piatto tibiale mediale;*
- *il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 200;*
- *la sinostosi tarsale e radioulnare;*
- *il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani > 140° o di Moreau > 1600;*
- *il piede torto;*
- *l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangea e le dita sovrannumerarie*".

Specifica, altresì, **il suddetto provvedimento, a pag. 37**, che

"per le patologie congenite e acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico".

Ciò premesso, occorre rilevare che il giudizio formulato nel caso *de quo* dalla Commissione medica è totalmente erroneo, dal momento che **la Commissione medica, non solo non ha fornito dimostrazione di aver preventivamente sottoposto il ricorrente ai prescritti accertamenti medici,** ma, cosa ancor più rilevante, **non ha applicato l'obbligata strumentazione e/o metodologia per verificare,** in base alla norma richiamata, **l'esatta patologia cui fosse eventualmente afflitto il ricorrente**.

Con maggiore impegno esplicativo deve, in primo luogo, eccepirsi che contrariamente alla menzionata direttiva, **la Pubblica Amministrazione resistente non ha effettuato alcuna podoscopia, né esami comparati al ricorrente**.

Tale contegno tradisce una ingiustificata ed immotivata inosservanza delle prescrizioni di cui alla direttiva tecnica del Ministero della Difesa, che, come detto, testualmente prescrive che *"per le patologie congenite e acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico"*.

Nessuno dei prescritti esami è stato, nel caso che ci occupa, effettuato.

A riguardo, **il ricorrente contesta altresì di essere stato posto sul tavolo radiologico in posizione supina per poi essere invitato a inarcare la schiena a ginocchia flesse a 90°, laddove le superfici plantari dei piedi venivano poggiate sul tavolo**.

Peraltro, se, in sede di accertamenti, sono state eseguite rx ai piedi dalla Commissione, l**a posizione fatta assumere al Sig. IZZINI assolutamente non fu corretta, perché effettuata in maniera non corrispondente a quella indicata dalle Linee Guida radiologiche.**

In altri termini, si eccepisce che, come emerso dalla raccolta anamnestica, la Commissione pare essersi limitata ad eseguire una semplice radiografia piedi.

La qui eccepita mancata esecuzione degli accertamenti prescritti dal richiamato provvedimento ministeriale ha comportato la formulazione di il qui avversato giudizio diagnostico di inidoneità totalmente erroneo e manifestamente infondato, secondo cui il ricorrente sarebbe affetto da [redacted]

Ebbene, l'odierno ricorrente contesta, impugna e disconosce in radice le conclusioni cui è pervenuta la Commissione medica nel corso della procedura concorsuale *de qua*, siccome assolutamente erronee e frutto di una attività accertativa del tutto carente, lacunosa e superficiale.

Il sig. IZZINI, infatti, non è affetto da [redacted]; tantomeno di natura [redacted]

Dimostrazione di ciò è ricavabile dalle risultanze mediche degli accertamenti eseguiti dal ricorrente anche presso strutture pubbliche che si producono unitamente al presente ricorso.

Sul punto, l'idoneità al servizio del giovane IZZINI emerge ancor di più dall'analisi

della documentazione sanitaria esibita:

1) **radiogrammi di esame comparativo dei piedi eseguito in ortostasi presso l'A.O.U. Federico II di Napoli** in data 29 ottobre 2019: non evidenzia valgismo degli alluci (all. 6);

2) certificato di visita del dott. Francesco Smeraglia (all. 7), specialista ortopedico presso l'A.O.U. Federico II di Napoli, del 8 novembre 2019: esclude la presenza di "[redacted]".

3) **certificato del Prof. Carlo Ruosi (all. 8), specialista ortopedico presso l'A.O.U. Federico II di Napoli, del 11/11/2019 che dopo effettuazione di "podoscopia delle impronte plantari"** afferma che "non vi è alcun pregiudizio ad alcuna attività motoria, in attività fisica lavorativa o sportiva sia di tipo leggero che di tipo pesante. Si ritiene pertanto il Sig. Izzini abile a qualsiasi tipo di attività per ora e per il futuro".

Per cui, dalle **risultanze mediche e strumentali di accertamenti eseguiti presso struttura pubblica**, di assoluta rilevante terzietà, dimostrano, infatti, come confermato dalla **Consulenza tecnica medico-legale (all. 13) del Prof. Fabio POLICINO, Specialista in Medicina Legale, come il Sig. Giovanni IZZINI, si ripete, non è affetto dalla deformità grave costituita dall'[redacted], tantomeno bilaterale.**

Per cui, in ordine al contestato giudizio di inidoneità fisica di cui al verbale del 01 ottobre 2019, si rammenta come nel breve torno di tempo dal 29 ottobre all'11 novembre 2019, il ricorrente si è sottoposto a visita specialistica presso una struttura sanitaria pubblica, che non ha rilevato patologie di rilievo.

Di conseguenza, atteso il comprovato contrasto dei giudizi, si chiede disporsi il necessario approfondimento istruttorio con la verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a..

Ad ulteriore dimostrazione della illegittimità dell'avversato giudizio di inidoneità, si evidenzia anche che l'odierno ricorrente, nell'ambito del concorso di cui trattasi, superava brillantemente le prescritte prove di efficienza fisica.

Queste, in particolare, sono consistite in una serie di esercizi ginnici, da superare in sequenza, fra i quali vi erano la corsa piana sulla distanza di mille metri ed il salto in alto.

In particolare, per quanto attiene alla corsa piana, da eseguirsi nel tempo massimo di minuti 3'50", è stata portata a termine dal sig. IZZINI nel tempo di minuti 3'36", fatto che ha comportato l'attribuzione in favore dello stesso del punteggio di 0,5 (v. all. n. 4).

Allo stesso modo, per quanto attiene al salto in alto, da eseguirsi all'altezza minima di cm. 120, il sig. IZZINI ha superato anche detta prova, nonché quella relativa ai n. 21 piegamenti sulle braccia, laddove il numero minimo previsto era di 15.

Ebbene, le prestazioni del ricorrente confermano la piena idoneità psico-fisica dello stesso.

In caso contrario, se la patologia fosse esistente, ma non lo è, ben difficilmente, infatti, l'odierno istante avrebbe potuto eseguire nelle brillanti modalità sopra enucleate gli esercizi di cui trattasi.

Anche tali incontestabili fatti sono stati totalmente ignorati dalla Commissione medica nell'emettere il giudizio finale di inidoneità.

Conclusivamente, l'Amministrazione resistente ha evidentemente ignorato il granitico orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche dall'Ill.mo Tribunale adito, **Sent. T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 11/11/2011, n. 8699** (all. 11), secondo cui:

> "***il giudizio di inidoneità allo svolgimento delle funzioni di polizia deve essere sorretto da un adeguato corredo motivazionale necessario a rendere intelligibile al destinatario del provvedimento in esame, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua esclusione dalla procedura selettiva***".

Di tale onere, nel presente caso, la Commissione medica non si è assolutamente data carico, con la conseguenza che il giudizio di inidoneità formulato nei riguardi del ricorrente deve ritenersi irreparabilmente inficiato dal dedotto difetto di istruttoria cui è conseguita la eccepita illegittimità ed illogicità della motivazione, sotto il duplice profilo della erroneità e della genericità della diagnosi.

* * *

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE

Si confida che quanto finora esposto possa dare sufficiente contezza circa la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Per quanto riguarda il *periculum*, per l'estrema gravità ed irreparabilità del danno, si ritiene doveroso portare all'attenzione dell'Ecc.mo Tribunale adito le seguenti circostanze.

Sono in fase di esaurimento le procedure concorsuali di cui trattasi, essendo dato avviso (v. all. 12), per i candidati giudicati idonei a tutti gli accertamenti, dell'avviso accertamenti lingua straniera.

Pertanto, ultimate anche l'ultima prova concorsuale, si procederà alla nomina dei vincitori ed alla attivazione dei corsi di allievo carabiniere.

Da questa circostanza, deriva la imminente ed irreparabile lesione alla sfera giuridica del ricorrente, derivante dall'esclusione del ricorrente dal concorso, nonché per la definitiva perdita della possibilità di aspirare al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri.

In aggiunta, attese le lungaggini della trattazione del merito dell'odierno giudizio, il risarcimento del danno causato al ricorrente, in termini economici per la ricostruzione della carriera, arrecherebbe un evitabile danno erariale, dal momento che l'Amministrazione potrebbe elargire prestazioni di cui non si è avvantaggiata.

Necessaria appare, pertanto, una pronuncia di sospensione cautelare che sia propulsiva all'annullamento dei provvedimenti impugnati ed assicuri al ricorrente la possibilità che gli accertamenti psico-fisici effettuati vengano riesaminati in maniera concreta, compiuta, imparziale ed efficiente, e/o, ove occorresse nuovamente eseguiti, onde consentire al medesimo di ottenere la riammissione alla procedura *de qua*, cui ha evidentemente diritto.

Tale pregiudizio può essere scongiurato solo attraverso la concessione di una misura cautelare che disponga la riammissione con riserva del sig. IZZINI alla selezione concorsuale, eventualmente ordinando all'Amministrazione di sottoporre il ricorrente a nuovi accertamenti attitudinali.

IN RELAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E EVENTUALE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai fini che ci riguardano, è necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-ter, 19 agosto 2014, n. 9108), notificandolo ai controinteressati.

Atteso come dal sito dell'Amministrazione non risulta pubblicata alcuna graduatoria finale, se l'Amministrazione resistente non dovesse riscontrare apposita istanza accesso agli atti, nonché dovesse pubblicare la graduatoria definitiva sul proprio sito istituzionale, non permettendo di individuare i concorrenti vincitori con certezza ai sensi del comma 2 del citato art. 41 c.p.a., si chiede autorizzarsi fin da adesso la notifica per pubblici proclami.

Pertanto, si formula fin da adesso istanza al fine di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., laddove potrebbe essere di non agevole individuazione il novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza al fine di procedere con una notifica tradizionale.

Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adìto pronunci la sospensione cautelare degli impugnati provvedimenti.

* * *

Per tutti i suddetti motivi e con riserva di più ampliamente argomentare e dedurre, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

chiede

che Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia, respinte tutte le eccezioni avversarie, accogliere le seguenti conclusioni:

- ***in via cautelare:***

- previa audizione del difensore del ricorrente in camera di consiglio, disporre la sospensione degli atti e dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, disporre la riammissione, con riserva, del ricorrente alla prosecuzione dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria, anche alla luce del granitico orientamento del Consiglio di Stato motivato sulla comparazione degli interessi contrapposti (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, ordd. nn. 1394/2015; 2960/2015; 4772/2015; 4773/2015; 4957/2015; 3899/2017; 1540/2018), ovvero adottare ogni ulteriore utile provvedimento di natura cautelare;

- **nel merito**:

- annullare i provvedimenti impugnati siccome illegittimi e ingiusti in fatto e in diritto, disponendo l'ammissione del ricorrente al concorso in esame, nonché permettere al ricorrente di proseguire l'iter concorsuale, in particolare per sottoporsi agli accertamenti psico-fisici, nonché attitudinali, valutazione dei titoli e qualsiasi altra valutazione ammessa al concorso per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in Ferma Quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. – 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" – n. 23 del 22 marzo 2019.

Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato ed alle eventuali spese di assistenza tecnica ponendole a carico dell'Amministrazione resistente.

Richieste istruttorie

Si chiede sin da ora che siano disposti i seguenti mezzi di prova:

a) l'Ill.mo Tribunale Voglia ordinare alle resistenti l'esibizione del provvedimento oggetto di impugnazione, nonché di tutti gli ulteriori atti del procedimento inerente la visita medica specialistica effettuata al Sig. Giovanni IZZINI, all'esito della quale è stato giudicato non idoneo al servizio. Si Voglia ordinare alle resistenti, altresì, una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento ritenuto utile ai fini del presente giudizio, con riserva, all'esito, di articolare motivi aggiunti;

b) si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia, ove ritenuto necessario, disporre, ai sensi dell'art. 66 C.P.A., verificazione onde attestare il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti per poter svolgere il servizio nell'Arma dei Carabinieri, in particolare ad accertare la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria ritenuta dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato.

Si depositano i seguenti documenti: all. 1) Copia provvedimento, datato 01 ottobre 2019, n. PROT. 376316/2-11; all. 2) Copia avviso ulteriori prove concorsuali di efficienza fisica, accertamenti, psicofisici ed accertamenti attitudinali; 3) Copia avviso per i candidati giudicati idonei a tutti gli accertamenti previsti dall'art. 5, co. 1, lett. B, C e D del Bando di Concorso; 4) Copia superamento prove fisiche; 5) Copia Direttiva tecnica del Ministero della Difesa, approvata con D.M. 4 giugno 2014; 6) Copia radiogrammi di esame comparativo dei piedi eseguito in ortostasi presso l'A.O.U. Federico II di Napoli in data 29 ottobre 2019; 7) Copia certificato di visita del dott. Francesco Smeraglia; 8) Copia certificato del Prof. Carlo Ruosi; 9) Copia Bando di Concorso; 10) Copia domanda bando; 11) Copia Sent. T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 11/11/2011, n. 8699; 12) Copia avviso accertamenti lingua straniera; 13) Copia tecnico medico legale del Prof. Fabio POLICINO; 14) Copia istanza accesso agli atti.

Salvezze illimitate.

Per il disposto dell'art. 14 comma 2 del D.P.R. n.115/2002, ai fini del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che trattasi di ricorso in materia di impiego pubblico, che il valore del contributo unificato è di € 325,00 e che il relativo importo è stato già corrisposto.

Roma, lì 23 novembre 2019

Avv. Alfonso PACELLA

PACELLA ALFONSO
2021.02.03 16:58:53
CN=PACELLA ALFONSO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RC
2.5.4.97=VATIT-80230100
RSA/2048 bits